

**FAQ**  
**GESTIONE DEI TIROCINI DI CUI ALLA DGR n °7763 del 17.01.18**  
**AGGIORNAMENTO 17.02.2021**

Sommario

<b>1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI .....</b>	<b>2</b>
<b>2. SOGGETTI PROMOTORI .....</b>	<b>7</b>
<b>3. SOGGETTI OSPITANTI .....</b>	<b>8</b>
<b>4. DESTINATARI .....</b>	<b>10</b>
<b>5. TUTORSHIP .....</b>	<b>14</b>
<b>6. LIMITI ALL'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI.....</b>	<b>15</b>
<b>7. ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO.....</b>	<b>18</b>
<b>8. DURATA DEL TIROCINIO .....</b>	<b>20</b>
<b>9. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE.....</b>	<b>22</b>
<b>10. CONVENZIONE E PFI .....</b>	<b>23</b>
<b>11. DID e PSP .....</b>	<b>27</b>
<b>12. TIROCINI CURRICULARI .....</b>	<b>28</b>

## 1. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
1.1	Quali sono le tipologie di tirocinio extracurricolare?	<p>La normativa prevede varie tipologie di tirocini extracurricolari che variano in relazione ai destinatari ed alle finalità del tirocinio, di seguito si propone una sintesi:</p> <p><b>A) TIROCINI EXTRACURRICULARI (FORMATIVI, DI ORIENTAMENTO, DI INSERIMENTO - REINSERIMENTO LAVORATIVO)</b></p> <p>Il tirocinio extracurricolare rappresenta uno degli strumenti individuati per sostenere l’inserimento o il reinserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali.</p> <p>I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria (COB) da parte del soggetto ospitante prevista dall’articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.</p> <p>I Tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) sono rivolti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>oggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;</li> <li>lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c. lavoratori a rischio di disoccupazione;</li> <li>oggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;</li> <li>oggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014).</li> </ol> <p>In questa tipologia di tirocini rientrano anche i <b>TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI, DI ORIENTAMENTO, DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO in favore di disabili per la copertura della quota d’obbligo per datori di lavoro pubblici o privati</b></p> <p><b>Rif.normativi:</b> DGR 7763 del 17.01.18, D.D.U.O. 6286 del 07.05.18 modelli standard,</p> <p><b>B) TIROCINI EXTRACURRICULARI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE</b></p> <p><b>i tirocini extracurricolari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione</b> sono uno strumento a disposizione degli operatori dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari che favorisce l'inclusione sociale della persone portatrici di diverse fragilità.</p> <p>I beneficiari sono i soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale<sup>1</sup> del servizio pubblico<sup>2</sup></p>

<sup>1</sup> **Il Servizio sociale professionale** è l’insieme delle attività e prestazioni rese da figure professionali qualificate: gli Assistenti sociali iscritti all’Ordine. Questo servizio offre, tra l’altro, l’informazione e l’orientamento alla rete dei servizi, la valutazione del bisogno, la definizione del progetto individuale, da condividere con la persona/famiglia, l’attivazione e la messa in rete dei servizi e delle risorse.  
( Cfr. MLPS nota 6532 del 18 dicembre 2015 “Comunicazione entrata in vigore nuovi standard tecnici CO.)

<sup>2</sup> **Servizio pubblico:** Istituti penitenziari, Tribunale dei minori/Ufficio Servizio Sociale Minori, Agenzie Territoriali Sanitarie, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Comuni/Ambiti territoriali per i settori di competenza, Servizi di inserimento lavorativo, ecc

		<p>Ai fini della regolamentazione per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio pubblico competente in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali e/o sociosanitarie e/o sanitarie, nonché interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio</p> <p><b>Rif.normativi:</b> DGR 5451 del 25.07.16, DGR 7763 del 17.01.18, d.d.u.o.10963 del 02.11.16 modelli standard</p> <p><b>C) TIROCINI EXTRACURRICULARI PER CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO (TIROCINI EXTRA UE)</b></p> <p><b>I tirocini extracurricolari per cittadini stranieri residenti all'estero (tirocini extra ue)</b> sono rivolti a persone straniere maggiorenni residenti all'estero, inclusi i disoccupati e inoccupati, che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.</p> <p><b>Rif.normativi:</b> d.d.u.o. 909 del 12 febb 2016, DGR 7763 del 17.01.18</p> <p><b>D) I TIROCINI EXTRACURRICULARI RIVOLTI A STUDENTI NEL PERIODO ESTIVO</b></p> <p><b>I Tirocini extracurricolari rivolti a studenti nel periodo estivo</b> sono promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, <b>regolarmente iscritto ad un ciclo di studi</b> presso un'istituzione scolastica o formativa ed hanno finalità di orientamento e formazione, non sono propedeutici per l'inserimento lavorativo in quanto si rivolgono a studenti. Pertanto possono essere attivati, al pari dei tirocini curricolari e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro ordinamentali, a partire <b>dai 15 anni</b>. Non è pertanto necessario che sia soddisfatta l'età minima per svolgere attività lavorativa (16 anni) e <b>non richiedono</b> il rilascio di DID e PSP.</p> <p><b>Rif.normativi:</b> DGR 7763 del 17.01.18, D.D.U.O. 6286 del 07.05.18 modelli standard,</p>
1.2	<p>Che cosa sono i tirocini c.d. <b>in mobilità interregionale</b> e quali sono i soggetti abilitati ad attivarli?</p>	<p>I tirocini <b>cd. in mobilità interregionale</b> sono tirocini promossi da soggetti con sede in Lombardia ma attivati presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio di un'altra Regione/Provincia Autonoma, al di fuori dal territorio lombardo.</p> <p>In Lombardia i soggetti promotori abilitati a promuovere questo tipo di tirocinio sono <b>unicamente</b> i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;</b></li> <li>- <b>Centri per l'impiego.</b></li> <li>• <b>La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante</b> con le seguenti eccezioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ in caso di soggetto ospitante multi-localizzato/PA, (cioè con più sedi territoriali) è prevista la possibilità da parte dell'azienda ospitante di optare per la normativa della regione ove è ubicata la sede legale;</li> <li>○ tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. In tal caso, per definire la normativa da applicare, si dovrà tener conto della sede operativa in cui si svolgerà l'attività prevalente (&gt;50%).</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Rif.normativi:</b> Par. 2.1 Soggetti promotori di cui alla DGR 7763 del 17.01.18; D.D.U.O. 6286 del 07.05.18 modelli standard</p>

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
1.3	Quale normativa si applica per la gestione dei tirocini cd in mobilità interregionale?	<p>Ai sensi del combinato disposto del par. 2.1 Soggetti promotori e del par. 3.1 Modalità di attivazione della D.G.R. 7763 del 17/01/18, nel caso di tirocini in mobilità interregionale valgono le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riguardo ai requisiti e all'ammissibilità o meno del soggetto promotore di promuovere tirocini in mobilità interregionale si applica la disciplina della Regione in cui è ubicata la sede operativa del soggetto promotore che intende attivare il tirocinio;</li> <li>• riguardo a tutti gli altri aspetti correlati all'amministrazione e gestione del tirocinio, si fa obbligatoriamente riferimento alla disciplina dove è ubicata la sede ospitante del tirocinio con le seguenti eccezioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ in caso di soggetto ospitante multi-localizzato/PA, (cioè con più sedi territoriali) è prevista la possibilità da parte dell'azienda ospitante di optare per la normativa della regione ove è ubicata la sede legale;</li> <li>○ tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio. In tal caso, per definire la normativa da applicare, si dovrà tener conto della sede operativa in cui si svolgerà l'attività prevalente (&gt;50%).</li> </ul> </li> </ul>
1.4	Ci sono eccezioni sui requisiti di ammissibilità per i soggetti promotori con sede in Lombardia che vorrebbero attivare tirocini presso soggetti ospitanti ubicati nel territorio di un'altra Regione/Provincia Autonoma, al di fuori dal territorio lombardo (c.d. in mobilità interregionale)?	<p>No. Se il soggetto promotore ha sede in Lombardia, per attivare un tirocinio fuori dalla nostra regione, dovrà appartenere a una delle categorie indicate dalla DGR 7763/2018 per l'attivazione di tirocini c.d. in mobilità interregionale.</p> <p>Attualmente le disposizioni in merito ai tirocini interregionali sono oggetto di confronto tra le Regioni, in particolare sui temi relativi ai requisiti del soggetto promotore per attivare questa tipologia di tirocinio.</p> <p>Fermo restando la normativa soprariportata, in via eccezionale ed esclusivamente nell'ambito della realizzazione della prima fase del Programma Garanzia Giovani, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota del <b>04/06/2015</b>, aveva disposto una deroga sui soggetti abilitati, permettendo l'attivazione di tirocini interregionali anche ai "soggetti accreditati in altre Regioni", ma la Conferenza Stato Regioni nell'accordo sottoscritto il 25 maggio 2017 e di conseguenza le successive linee d'indirizzo regionali di cui alla D.G.R. 7763 del 17 gennaio 2018, non hanno recepito tale indicazione.</p>
1.5	Nel caso di attivazione di tirocini in mobilità interregionale, in quale momento va indicata la scelta della normativa?	<p>Nei casi in cui è prevista l'opzione di scelta della normativa da applicare da parte dell'azienda ospitante, precedentemente alla stipula della Convenzione il soggetto ospitante dovrà decidere quale normativa intende applicare ivi compresa la procedura d'attivazione, il sistema informativo dedicato, i format regionali e l'indennità di partecipazione e, obbligatoriamente, indicarla nella Convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.</p>
1.6	Riguardo i tirocini curriculari per percorsi abilitanti per maggiorenni è possibile attivare un tirocinio in mobilità interregionale o svolgere parte del tirocinio presso una struttura ospitante collocata fuori dai confini di Regione Lombardia?	<p>Come indicato dalla Circolare di Regione Lombardia, per quanto attiene i percorsi indicati, i periodi di tirocinio devono essere tassativamente svolti in strutture presenti nel territorio lombardo</p> <p><b>Rif.normativi:</b> Circolare Regione Lombardia del 30.07.2010</p>

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA																																														
1.7	Nel caso di attivazione di tirocini in mobilità interregionale, in base a quali criteri viene individuata la normativa regionale da applicare?	<p>Nel caso di tirocinio in mobilità interregionale promosso da un soggetto promotore con sede operativa situata in Lombardia, (quindi esclusivamente Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM o un Centri per l'impiego), gli scenari possibili sono:</p> <table border="1" data-bbox="465 252 2157 1410"> <thead> <tr> <th data-bbox="465 252 528 555"></th> <th data-bbox="528 252 887 555">SEDE OPERATIVA DEL SOGGETTO OSPITANTE amministrazione e gestione del tirocinio, si fa riferimento alla disciplina dove è ubicata la <b>sede ospitante</b> del tirocinio</th> <th data-bbox="887 252 1312 555">SOGGETTO OSPITANTE <b>MULTILOCALIZZATO</b>, ovvero con più sedi territoriali, possibilità di optare per quella della sede legale.</th> <th data-bbox="1312 252 1597 555">Scelta della normativa da applicare da parte dell'azienda</th> <th data-bbox="1597 252 1881 555">Tirocini che prevedono <b>attività in più Regioni</b>, la normativa di riferimento è quella della Regione <b>sede di attivazione</b> del tirocinio. Tenendo conto della sede operativa dove si svolge <b>l'attività prevalente (&gt;50%)</b></th> <th data-bbox="1881 252 2157 555"><b>ESITO</b></th> </tr> <tr> <th data-bbox="465 555 528 571"></th> <th data-bbox="528 555 887 571">↓</th> <th data-bbox="887 555 1312 571">↓</th> <th data-bbox="1312 555 1597 571">↓</th> <th data-bbox="1597 555 1881 571">↓</th> <th data-bbox="1881 555 2157 571">↓</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="465 571 528 703">Caso 1</td> <td data-bbox="528 571 887 703">Veneto (100% attività)</td> <td data-bbox="887 571 1312 703">azienda NON multilocalizzata</td> <td data-bbox="1312 571 1597 703">no</td> <td data-bbox="1597 571 1881 703">no</td> <td data-bbox="1881 571 2157 703">Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 703 528 911">Caso 2</td> <td data-bbox="528 703 887 911">Veneto (100% attività)</td> <td data-bbox="887 703 1312 911">multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte</td> <td data-bbox="1312 703 1597 911">l'azienda può scegliere la normativa veneta (sede di svolgimento del tirocinio) o la normativa piemontese (sede legale)</td> <td data-bbox="1597 703 1881 911">no</td> <td data-bbox="1881 703 2157 911">Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta o piemontese a seconda della scelta aziendale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 911 528 1062">Caso 3</td> <td data-bbox="528 911 887 1062">Veneto (51% attività) e Piemonte (49% attività)</td> <td data-bbox="887 911 1312 1062">multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte</td> <td data-bbox="1312 911 1597 1062">no</td> <td data-bbox="1597 911 1881 1062">Veneto (51% attività)</td> <td data-bbox="1881 911 2157 1062">Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 1062 528 1238">Caso 4</td> <td data-bbox="528 1062 887 1238">Veneto (51% attività) e Lombardia (49% attività)</td> <td data-bbox="887 1062 1312 1238">multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte</td> <td data-bbox="1312 1062 1597 1238">no</td> <td data-bbox="1597 1062 1881 1238">Veneto (51% attività)</td> <td data-bbox="1881 1062 2157 1238">Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta (sede attività prevalente)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="465 1238 528 1410">Caso 5</td> <td data-bbox="528 1238 887 1410">Veneto (49% attività) e Lombardia (51% attività)</td> <td data-bbox="887 1238 1312 1410">multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte</td> <td data-bbox="1312 1238 1597 1410">no</td> <td data-bbox="1597 1238 1881 1410">Lombardia (51% attività)</td> <td data-bbox="1881 1238 2157 1410">Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa lombarda (sede attività prevalente)</td> </tr> </tbody> </table>						SEDE OPERATIVA DEL SOGGETTO OSPITANTE amministrazione e gestione del tirocinio, si fa riferimento alla disciplina dove è ubicata la <b>sede ospitante</b> del tirocinio	SOGGETTO OSPITANTE <b>MULTILOCALIZZATO</b> , ovvero con più sedi territoriali, possibilità di optare per quella della sede legale.	Scelta della normativa da applicare da parte dell'azienda	Tirocini che prevedono <b>attività in più Regioni</b> , la normativa di riferimento è quella della Regione <b>sede di attivazione</b> del tirocinio. Tenendo conto della sede operativa dove si svolge <b>l'attività prevalente (&gt;50%)</b>	<b>ESITO</b>		↓	↓	↓	↓	↓	Caso 1	Veneto (100% attività)	azienda NON multilocalizzata	no	no	Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta	Caso 2	Veneto (100% attività)	multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte	l'azienda può scegliere la normativa veneta (sede di svolgimento del tirocinio) o la normativa piemontese (sede legale)	no	Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta o piemontese a seconda della scelta aziendale	Caso 3	Veneto (51% attività) e Piemonte (49% attività)	multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte	no	Veneto (51% attività)	Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta	Caso 4	Veneto (51% attività) e Lombardia (49% attività)	multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte	no	Veneto (51% attività)	Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta (sede attività prevalente)	Caso 5	Veneto (49% attività) e Lombardia (51% attività)	multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte	no	Lombardia (51% attività)	Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa lombarda (sede attività prevalente)
	SEDE OPERATIVA DEL SOGGETTO OSPITANTE amministrazione e gestione del tirocinio, si fa riferimento alla disciplina dove è ubicata la <b>sede ospitante</b> del tirocinio	SOGGETTO OSPITANTE <b>MULTILOCALIZZATO</b> , ovvero con più sedi territoriali, possibilità di optare per quella della sede legale.	Scelta della normativa da applicare da parte dell'azienda	Tirocini che prevedono <b>attività in più Regioni</b> , la normativa di riferimento è quella della Regione <b>sede di attivazione</b> del tirocinio. Tenendo conto della sede operativa dove si svolge <b>l'attività prevalente (&gt;50%)</b>	<b>ESITO</b>																																											
	↓	↓	↓	↓	↓																																											
Caso 1	Veneto (100% attività)	azienda NON multilocalizzata	no	no	Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta																																											
Caso 2	Veneto (100% attività)	multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte	l'azienda può scegliere la normativa veneta (sede di svolgimento del tirocinio) o la normativa piemontese (sede legale)	no	Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta o piemontese a seconda della scelta aziendale																																											
Caso 3	Veneto (51% attività) e Piemonte (49% attività)	multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte	no	Veneto (51% attività)	Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta																																											
Caso 4	Veneto (51% attività) e Lombardia (49% attività)	multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte	no	Veneto (51% attività)	Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa veneta (sede attività prevalente)																																											
Caso 5	Veneto (49% attività) e Lombardia (51% attività)	multilocalizzato (con sedi in Veneto, Piemonte, Lombardia) Regione in cui è ubicata la sede legale: Piemonte	no	Lombardia (51% attività)	Il soggetto promotore abilitato in Lombardia attiva un tirocinio seguendo la normativa lombarda (sede attività prevalente)																																											

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
1.8	Nel caso di tirocini curriculari per percorsi abilitanti per maggiorenni è possibile riconoscere l'esperienza di tirocinio svolto in altra Regione e scontarlo come credito curriculare / formativo?	Non è possibile riconoscere l'esperienza di tirocinio svolto in altre Regioni, in particolare per OSS, in quanto lo stesso è sperimentato nell'ambito del modello assistenziale e sociosanitario della Regione Lombardia. <b>Rif.normativi:</b> Circolare Regione Lombardia del 30.07.2010
1.9	Ai fini del prolungamento e della ripetibilità dei tirocini destinati a soggetti disabili o svantaggiati ai sensi della legge 381/91, chi può svolgere il ruolo di "soggetto terzo competente"?	Dato che la casistica compresa nella definizione di persona svantaggiata ai sensi della legge 381/91 è molto ampia, il "soggetto terzo competente" può variare a seconda della tipologia di svantaggio. L'ente promotore deve acquisire il parere favorevole del servizio pubblico competente per il percorso terapeutico, riabilitativo e/o di inclusione sociale che ha in carico il soggetto che valuti l'opportunità della ripetizione del tirocinio al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento. Ad esempio, se si tratta di una patologia psichiatrica, il Centro Psico Sociale potrebbe essere individuato come soggetto terzo competente in quanto ha competenza nell'ambito delle attività ambulatoriali psichiatriche e psicoterapeutiche. Nel caso dei disabili, l'ente competente ai sensi della legge 68/99, è il Comitato Tecnico Provinciale.

## 2. SOGGETTI PROMOTORI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
2.1	Che tipo di autorizzazione occorre avere per essere soggetto promotore in Lombardia?	I soggetti promotori devono essere accreditati in Lombardia (o avere un'autorizzazione <b>regionale</b> ). Gli autorizzati nazionali con sede in Lombardia se <b>non sono accreditati (o autorizzati) all'albo lombardo non possono essere soggetti promotori</b> . Si precisa che tutte le università sono soggetti abilitati ad attivare tirocini senza necessità di richiedere l'accREDITamento.
2.2	Sia la convenzione che il PFI devono essere sottoscritti dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante. Per delegare è sufficiente una semplice delega o è necessaria una procura di firma con atto notarile?	È necessaria una procura validata con atto notarile oppure atto di delega approvato con delibera del CDA.
2.3	Quale è il ruolo dei CPI e delle Istituzioni scolastiche/formative nel caso di tirocini estivi?	Per i tirocini estivi, che devono essere promossi esclusivamente dai CPI, è possibile attivare una convenzione a triplice firma (CPI, Istituzione scolastica/formativa e azienda ospitante) nella quale ci si possa avvalere della istituzione scolastica di provenienza dello studente in qualità di fornitore del tutor formativo. In tal caso il CPI avrà la funzione di presa in carico del tirocinante e di garante dell'effettiva caratteristica extracurricolare del tirocinio. <b>Per questo tipo di tirocinio è richiesto l'invio della Comunicazione Obbligatoria (CO) ma non il rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) né la sottoscrizione del Patto di Servizio (PSP)</b> . Il PFI potrà essere altresì condiviso oltre che con l'azienda ospitante anche con il tutor formativo fornito dalla istituzione scolastica. Nel caso in cui il tirocinio avesse una prevalenza di formazione curricolare il tirocinio estivo potrà essere attivato dalla stessa istituzione scolastica senza raccordo con il CPI. Infine, nel caso in cui la componente formativa dovesse essere del tutto marginale, il CPI, ovvero altro operatore accreditato, può attivare altre forme di contratto di lavoro. <b>Rif. normativi:</b> Nota di Regione Lombardia indirizzata ai Dirigenti scolastici Circolare "Chiarimenti in merito alla D.g.r. 7763/2018 (Indirizzi regionali in materia di tirocini) – 2018.
2.4	In caso di azienda multilocalizzata, tutti i soggetti promotori accreditati in Lombardia possono attivare un tirocinio presso un'unità operativa ubicata fuori dal territorio lombardo?	No, non tutti in quanto tale tirocinio si configurerebbe come un tirocinio c.d. "in mobilità interregionale". Ai sensi del par. 2.1 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (DGR 7763 del 17 gennaio 2018), i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini c.d. "in mobilità interregionale" e cioè presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale, sono unicamente i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;</li> <li>- Centri per l'impiego.</li> </ul>

### 3. SOGGETTI OSPITANTI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
3.1	Per l'attivazione dei tirocini l'azienda ospitante deve essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?	<p>Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori. Conseguentemente, in un'azienda in cui sono presenti tirocinanti il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi. Il soggetto ospitante presso cui sarà attivato il tirocinio dovrà quindi essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e integrare il Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, con la sezione per i tirocinanti. La sezione tirocinanti del DVR contiene i dati del tirocinante, le mansioni che è chiamato a svolgere, le attrezzature utilizzate, la formazione sulla sicurezza fornita, i rischi a cui è esposto e se è prevista la sorveglianza sanitaria (in funzione del livello di rischio a cui è esposto).</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> D.Lgs. 81/2008 art. 28</p>
3.2	Il soggetto ospitante di un tirocinio attivo modificherà ragione sociale e partita iva. Come dobbiamo gestirlo? Va interrotto e fatto ripartire il tirocinio o basta solo una modifica al PFI e Convenzione?	<p>Il tirocinio può continuare a condizione che il nuovo soggetto giuridico ospitante sottoscriva un documento nel quale aderisce integralmente agli impegni presi nella precedente Convenzione e dichiara perseguibili e attuabili gli obiettivi già programmati nel PFI. Tale documentazione dovrà essere tenuta agli atti sia dal soggetto promotore che dal nuovo soggetto ospitante insieme alla Convenzione originale. Inoltre, dovrà comunicare al soggetto promotore tutti i dati relativi alle garanzie assicurative (Inail e RC) e il nominativo del tutor, se cambiato. Al momento della presentazione della Comunicazione Obbligatoria con la quale viene dichiarato il transito dei dipendenti da un'azienda ad un'altra, dovranno essere inseriti anche i tirocinanti che continuano la loro esperienza formativa presso il nuovo soggetto giuridico. Per quanto riguarda la registrazione in GEFO, il soggetto promotore inserisce il codice della Comunicazione Obbligatoria di Trasferimento in una nuova domanda di tirocinio, allegando la dichiarazione del nuovo soggetto giuridico alla documentazione già richiesta dal sistema.</p>
3.3	E' possibile attivare un tirocinio presso una società spin-off dell'Ente Promotore?	<p>Fermo restando le caratteristiche e i requisiti dei soggetti ospitanti previsti al par. 2.2 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (DGR 7763 del 17 gennaio 2018), è esclusa l'attivazione del tirocinio extracurricolare qualora le informazioni identificative della seconda azienda coincidano con quelle della prima, tale da individuare un'identità sostanziale di un unico soggetto.</p> <p>Per tanto non deve sussistere una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e tra le due aziende del gruppo <b>NON</b> devono riscontrarsi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) stessi obiettivi aziendali/mission</li> <li>b) unicità della struttura organizzativa e/o produttiva;</li> <li>c) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;</li> <li>d) coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;</li> <li>e) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.</li> </ul> <p>Se l'azienda derivata dallo spin off non possiede le caratteristiche sopra descritte, in presenza dei requisiti previsti dalle Linee di indirizzo regionali al par. 2.2, nulla osta l'attivazione del tirocinio.</p>



n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
3.4	Un tirocinante può svolgere occasionalmente attività di tirocinio al di fuori della sede indicata nel progetto formativo?	<p>Il tirocinante può svolgere occasionalmente l'attività di tirocinio al di fuori della sede indicata nel progetto formativo, purché vengano rispettate alcune condizioni fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il motivo della trasferta deve essere collegato all'attività formativa prevista per il tirocinante e descritta nel progetto formativo;</li> <li>• il tirocinante deve essere accompagnato dal proprio tutor e/o da un altro referente aziendale (aventi i requisiti indicati dalla normativa regionale vigente)</li> <li>• le coperture assicurative devono prevedere la possibilità che il tirocinante esca dall'azienda per motivi legati al tirocinio.</li> </ul> <p>L'azienda dovrà avvisare con il dovuto anticipo il soggetto promotore ogniqualvolta sia prevista una trasferta. Il soggetto promotore dovrà tenere agli atti la relativa documentazione.</p>
3.5	E' vietato attivare tirocini presso aziende famigliari?	<p>Né la normativa nazionale né quella regionale contengono disposizioni specifiche in merito a tale divieto, così come opportunamente indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai tirocini finanziati GG (nota prot. n. 7435 del 2015). Nonostante ciò, tenendo in considerazione gli aspetti formativi nonché valutativi degli apprendimenti che caratterizzano l'esperienza di tirocinio, l'orientamento regionale è quello di escludere tale possibilità per tutti i tipi di tirocinio.</p>
3.6	Il requisito "essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni" deve essere soddisfatto su ciascuna sede operativa (sulla base del numero di dipendenti assunti)?	<p>L'ottemperanza deve essere sulle singole sedi operative, salvo compensazioni se l'azienda ha più sedi ma che devono essere comunicate agli uffici del Collocamento Mirato de proprio territorio e comunicate tramite prospetto informativo.</p>
3.7	E' corretto considerare soddisfatto il requisito previsto dalla legge 68 del 1999 nel caso in cui il Soggetto Ospitante, abbia all'interno del suo organico un tirocinante iscritto al collocamento mirato?	<p>Un tirocinante può essere considerato nella quota d'obbligo dell'azienda soggetta agli obblighi della L. 68/99 e quindi ottemperante, solo se il tirocinio è previsto nell'ambito della Convenzione art 11 della stessa L. 68/99.</p>
3.8	Le aziende multilocalizzate che ospitano un tirocinio promosso da un soggetto accreditato in Lombardia, presso una propria unità operativa ubicata in Lombardia, potrebbero scegliere la normativa della loro sede legale se ubicata in altra regione?	<p>Si. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione dove è ubicata la sede legale ed inoltre è possibile accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.</p> <p>La disciplina che l'ente ospitante intenderà applicare dovrà essere obbligatoriamente indicata nella convenzione in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> par. 3.1 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (DGR 7763 del 17 gennaio 2018)</p>

#### 4. DESTINATARI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
4.1	È possibile attivare un tirocinio extracurricolare in favore di soggetti titolari di una partita IVA?	<p>Si, sia nel caso in cui i titolari di partita IVA rientrino nella categoria “occupati” che nella categoria “disoccupati”.</p> <p>Le Linee Guida nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento (Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017) hanno previsto la possibilità di attivare un tirocinio extracurricolare per tutti coloro che ricercano un impiego, compresi i soggetti già occupati.</p> <p>Si precisa che, ai sensi dell’art. 4 comma 15 quater del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019), i lavoratori autonomi sono considerati disoccupati nel caso in cui il reddito da lavoro corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (reddito da lavoro autonomo non superiore a 4.800 euro.)</p> <p><b>Rif. Normativi</b> Linee Guida Nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento (25/05/2017). DGR 7763 del 17.01.2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”; Art. 4 comma 15 quater del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019); Circolare ANPAL n. 1 del 23/07/2019</p>
4.2	Per soggetti occupati, in cerca di altra occupazione, si intendono solo gli occupati part-time o vengono incluse anche le persone occupate con contratti full time? Per quest’ultima casistica bisogna accertarsi che l’impegno complessivo della persona non superi le 40 ore settimanali oppure è possibile effettuare uno stage anche nel weekend o alla sera?	<p>La disciplina non contiene limitazioni in merito all’impegno orario dell’occupazione in essere. Tuttavia, l’impegno orario cumulativo, derivante dal rapporto di tirocinio e dal rapporto di lavoro, deve essere tale da rispettare le disposizioni sull’orario di lavoro che regolano il contratto di assunzione attivo, ai sensi del D.lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003 e di quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.</p> <p><b>Rif. Normativi</b> D.G.R. n.7763/2018 art. 3.2; FAQ n. 11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/11/2017: È possibile svolgere un tirocinio formativo e di orientamento in costanza di rapporto di lavoro? Sì. In merito alla possibilità di svolgere un tirocinio formativo e di orientamento in costanza di rapporto di lavoro, si precisa che allo stato non si ravvisano preclusioni normative. Tuttavia, considerato che la situazione in esame si presenta come potenzialmente elusiva della normativa sull’orario di lavoro, compatibilmente con le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro in essere, occorre prestare particolare attenzione alla normativa sui tirocini. In particolare, si richiama l’attenzione sul progetto formativo e sulle figure dei tutor, considerati quali elementi caratterizzanti il tirocinio formativo al fine della sua distinzione dal rapporto di lavoro.</p>
4.3	Gli studenti possono essere destinatari di tirocini extracurricolari (non estivi)? In tal caso lo studente deve rilasciare la DID ai sensi del D.Lgs. 150/2015 per rientrare nella categoria “disoccupati”?	<p>Sì, purché lo studente abbia compiuto i 16 anni di età, ossia assolva al requisito anagrafico per lo svolgimento di attività lavorativa e abbia ottemperato all’obbligo di istruzione (10 anni) entro i 16 anni. In tal caso il soggetto deve rilasciare la DID e sottoscrivere, anche a tirocinio avviato ma entro i termini previsti dalla legge, il Patto di Servizio per ottenere lo status di disoccupato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, indipendentemente dalla condizione di studente.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 1</p>

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
4.4	Che cosa s'intende per "soggetti disoccupati?"	<p>La normativa considera disoccupati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti che sono privi d'impiego regolarmente retribuito (quindi che non svolgono alcuna attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo)</li> <li>- i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986. In altre parole, le persone che hanno un reddito lordo annuo uguale o inferiore a euro 8.145 per i lavoratori dipendenti oppure uguale o inferiore a euro 4.800, nel caso di lavoratori autonomi.</li> </ul> <p>Per acquisire lo stato di disoccupazione, prima dell'attivazione del tirocinio è richiesto il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e successivamente, anche a tirocinio avviato, la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) entro i termini previsti dalla normativa nazionale (da 15 a 30 giorni).</p>
4.5	Che cosa s'intende per "soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione"?	<p>Sono considerati soggetti occupati le persone che abbiano in corso un rapporto di lavoro dipendente o svolgano attività di lavoro autonomo il cui reddito da lavoro corrisponda a un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi: reddito superiore a euro 8.145 nel caso di lavoro dipendente o superiore a euro 4.800 nel caso di lavoro autonomo.</p> <p>Tali soggetti potrebbero essere interessati a svolgere un tirocinio per orientarsi verso un'altra attività professionale.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> Ex art. 13 del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 4 comma 15 quater del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019). Circolare ANPAL n. 1 del 23/07/2019</p>
4.6	Allievi diplomati o qualificati a seguito di percorsi di leFP riferiti a percorsi normati esempio "operatore del benessere" o "tecnico dell'acconciatura" o "tecnico di cure estetiche" possono intraprendere un percorso di inserimento lavorativo nel settore attraverso l'attivazione di un tirocinio extracurriculare?	<p>Non sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione</p>
4.7	Cosa si intende per "lavoratori a rischio di disoccupazione"?	<p>Ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D. Lgs. 150/2015 si intendono lavoratori "a rischio di disoccupazione" coloro che non hanno cessato il rapporto di lavoro ma hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e possono, anche in pendenza del periodo di preavviso, rilasciare la Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro (DID).</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> D.lgs. 150/2015 art. 19 comma 4.</p>

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
4.8	Si può attivare un tirocinio ad un ragazzo che non è qualificato come Assistente alla Poltrona e vuole successivamente conseguire la qualifica?	Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) è una figura normata a livello nazionale. Non si può attivare un tirocinio extra-curricolare finalizzato ad acquisire competenze relative ad un corso regolamentato a livello nazionale o regionale (es ASA OSS Acconciatore estetista ecc). Può effettuare un tirocinio extra-curricolare presso uno studio dentistico ma senza incrociare le competenze relative a tale figura professionale.
4.9	Cosa s'intende per lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro?	I lavoratori beneficiari di misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro sono lavoratori sospesi dall'attività lavorativa che fruiscono di ammortizzatori sociali. Ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 150/2015, i lavoratori con sospensioni superiori al 50% dell'orario di lavoro sono soggetti ai meccanismi di condizionalità e quindi devono essere disponibili alle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;</li> <li>b. partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;</li> <li>c. partecipazione ad attività socialmente utili di cui all'articolo 26, comma 1, del suddetto decreto.</li> </ul>
4.10	Un lavoratore in CIG in deroga a zero ore può attivare un tirocinio extracurricolare con un'altra azienda?	Sì. Ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 150/2015, i lavoratori beneficiari di misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro con sospensioni superiori al 50% dell'orario di lavoro sono soggetti ai meccanismi di condizionalità e quindi devono essere disponibili a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione. È possibile procedere con l'attivazione di un tirocinio extracurricolare, quale misura di politica attiva nonché esperienza a carattere formativo. Il Piano Formativo Individuale dovrà essere coerente con gli obiettivi di rafforzamento delle competenze o di riqualificazione professionale del tirocinante. <b>Rif. normativi:</b> D. Lgs 150/2015 e DGR 7763/2018 (Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini par. 1 lettera b)
4.11	E' possibile attivare un tirocinio extracurricolare in Italia a favore di cittadini stranieri (nazionalità extra UE) residenti all'estero? Quale normativa si applica?	I cittadini non comunitari (nazionalità extra UE) residenti all'estero <u>che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda</u> , possono attivare un tirocinio in Italia tramite una specifica procedura disposta dalla normativa regionale (DGR 4732 del 22.01.2016 e d.d.u.o.909 del 12.02.2016). E' anche possibile attivare tirocini extracurricolari a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione Europea <b>ma già regolarmente soggiornanti in Italia</b> , a cui si applicano integralmente le indicazioni regionali vigenti in materia di tirocini di cui alla DGR 7763 del 17 gennaio 2018 - Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini
4.12	E' possibile attivare un tirocinio per un cittadino straniero con permesso di soggiorno in scadenza e ricevuta appuntamento per rinnovo?	Il cittadino straniero titolare della ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico ha, in attesa di una risposta ufficiale alla sua istanza, i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno, in particolare può svolgere attività lavorativa, procedere all'iscrizione anagrafica, nonché all'iscrizione al SSN. <b>Tale condizione dovrà comunque essere temporanea in quanto, in caso di cittadino extra UE, il requisito fondamentale per attivare un tirocinio ai sensi della DGR 7763 del 17 gennaio 2018 è che questi risulti "regolarmente soggiornante in Italia".</b>

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
4.13	E' possibile attivare un tirocinio per un candidato che nei 6 mesi precedenti l'attivazione ha avuto con la stessa azienda un rapporto di collaborazione occasionale per non più di 30 giorni lavorativi.?	<p>Le Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (DGR 7763 del 7 gennaio 2018) al par. 3.2 dispongono quanto segue:  <i>“Resta inteso che il tirocinio extracurricolare può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante <b>abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.</b>”.</i></p> <p>Si precisa che il lavoro accessorio è stato abolito dal Decreto Legge n. 25/2017 e sostituito con il <b>“contratto di prestazione occasionale”</b>. L'art. 54-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali. La disciplina del 2017 è stata oggetto di intervento nel 2018 nel c.d. Decreto Dignità approvato con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.</p> <p>Si precisa che la normativa regionale fa riferimento a prestazioni lavorative erogate in passato (e non in corso) per la stessa azienda. Di conseguenza, <u>fermo restando il fatto che il rapporto di lavoro a prestazione occasionale, se attualmente in essere <b>con la medesima azienda</b>, dovrà concludersi prima dell'attivazione del tirocinio</u>, nel caso in specie nulla osta all’attivazione dello stesso.</p>

## 5. TUTORSHIP

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
5.1	Cosa si intende per piano di attività che il tutor del soggetto promotore deve predisporre?	<p>Il piano di attività è lo strumento per la calendarizzazione e organizzazione delle verifiche periodiche di avanzamento del progetto formativo che il tutor promotore è tenuto a svolgere con cadenza almeno quindicinale in riferimento a ciascun tirocinante. Esso deve contenere quali elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la data e l'ora del contatto previsto;</li> <li>- il nome e il cognome del tirocinante;</li> <li>- le modalità di verifica.</li> </ul> <p>Sono ritenute modalità di verifica ammissibili il colloquio in persona e il contatto telefonico.</p> <p>A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il piano di attività può avere la configurazione di un time-sheet contenente le informazioni minime di cui al precedente elenco.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> D.G.R. n.7763/2018 paragrafo 2.3</p>
5.2	Come deve essere interpretato il limite di venti tirocinanti extracurricolari contemporaneamente per ciascun tutor promotore?	<p>Il limite di 20 tirocinanti è da intendersi come giornaliero. Questo significa che il piano di attività di ciascun tutor promotore non potrà prevedere azioni di verifica (colloquio in persona/contatti telefonici) per un numero di tirocinanti superiore a 20 su base giornaliera.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 2.3</p>
5.3	Possono essere individuati 2 tutor aziendali in caso di tirocinante che operi presso un'azienda con turnazione?	<p>Sì, la normativa non contiene disposizioni ostative in tal senso. Tutti gli aspetti relativi alle modalità di svolgimento dell'attività di tutoraggio nonché i nominativi dei tutor responsabili dovranno essere chiaramente esplicitati nel relativo PFI.</p>
5.4	In caso di assenza del tutor aziendale chi firma il registro presenze?	<p>In caso di ferie, malattia, trasferta e altre casistiche analoghe che comportano l'allontanamento temporaneo, e comunque giustificato, per periodi brevi, intendendosi quelli di durata inferiore a 15 giorni solari consecutivi, del tutor aziendale, può essere delegato un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito per accompagnare il tirocinante e per assolvere gli adempimenti amministrativi legati alla gestione del tirocinio</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 2.3 b)</p>
5.5.	Per quanto tempo il tirocinio può essere sospeso per maternità prima di procedere con la cessazione?	<p>Le linee guida che disciplinano la gestione dei tirocini (DGR 7763 del 17 gennaio 2018) non prevedono un tempo massimo di sospensione per malattia o maternità, in quanto la valutazione circa l'efficacia formativa dell'esperienza di tirocinio è affidata alle parti. Pertanto, qualora la scadenza naturale inizialmente programmata ricada nel periodo di sospensione per maternità opportunamente certificato, le parti interessate potranno concordare l'interruzione del tirocinio per impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo</p>
5.6	Cosa si intende per "assenza prolungata del tutor del soggetto ospitante"?	<p>Si considera "prolungata" una assenza che impedisca e ostacoli lo svolgimento delle attività. Si può assumere come parametro di riferimento convenzionale la durata di chiusura aziendale oltre la quale il tirocinante può richiedere la sospensione del tirocinio, ossia per almeno 15 giorni solari consecutivi.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 2.3</p>

## 6. LIMITI ALL'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
6.1	I periodi di "picco delle attività" in cui tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati, comprendono anche le attività "quasi stagionali" es. gelateria?	La stagionalità non è da considerarsi picco di lavoro episodico ma costituisce una caratteristica strutturale di talune attività produttive. La disciplina prevede una durata specifica per i tirocini in attività a carattere stagionale. <b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
6.2	È possibile attivare un tirocinio extracurricolare con il medesimo tirocinante presso un'azienda appartenente allo stesso gruppo della prima azienda ospitante?	Si. La disciplina, (par.3.2 lettera c), esclude lo svolgimento di un secondo tirocinio extracurricolare con il medesimo soggetto ospitante, ossia nel caso in cui le informazioni identificative della seconda azienda coincidano con quelle della prima, tale da individuare un'identità sostanziale di un unico soggetto. Pertanto non deve sussistere una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e cioè, se nel rapporto tra le due aziende del gruppo si riscontrano le seguenti caratteristiche: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. <b>Rif. normativi:</b> Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 9 dicembre 2009
6.3	È presente un limite di tirocinanti che un'azienda può ospitare?	La normativa prevede che il soggetto ospitante, deve rispettare i seguenti limiti numerici arrotondati all'unità maggiore, applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio: - strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante; - strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di due tirocinanti; - strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari. <b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
6.4	Come si applicano le modalità di calcolo per determinare il numero massimo di tirocini attivabili?	Ai fini del calcolo del numero di tirocini attivabili dal soggetto ospitante, i due criteri di calcolo di cui al par. 3.2 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (numero di risorse umane presenti e numero dei tirocinanti attivati e assunti nei 24 mesi precedenti) non sono alternativi bensì, stando a un'interpretazione letterale del testo della normativa, è possibile applicare entrambi contemporaneamente.
6.5	I tirocini promossi a vantaggio di soggetti disabili devono essere computati nel limite massimo di tirocini attivabili?	No, i tirocini rivolti a soggetti disabili o svantaggiati non concorrono al computo del numero di rapporti di tirocinio attivati presso il soggetto ospitante. <b>Rif. Normativi:</b> DGR n. n.7763/2018 paragrafo 4 b)

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
6.6	Come va inteso il divieto di cui all'articolo 3.2 f) che preclude l'accesso ai tirocini extracurricolari di inserimento lavorativo a tutti coloro che risultano iscritti ad un albo professionale?	<p>La clausola fa riferimento al divieto per professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate di ospitare un tirocinio extracurricolare qualora le mansioni del tirocinante riguardino attività tipiche o riservate alla professione.</p> <p>Pertanto il divieto sul soggetto ospitante si applica a professionisti abilitati e qualificati, limitatamente ad attività caratterizzanti la professione.</p> <p>Un elenco indicativo, non esaustivo, delle professioni regolamentate da provvedimenti legislativi con riferimento a percorsi di competenza regionale è riportata nell'Allegato 6 al Quadro Regionale degli Standard Professionali, consultabile all'indirizzo <a href="http://www.ifl.servizirl.it/site">http://www.ifl.servizirl.it/site</a>.</p> <p>A titolo esemplificativo un avvocato ha la facoltà di attivare un tirocinio extracurricolare per mansioni di segreteria, mentre non può adibire un tirocinante alle attività tipiche della professione, ossia che qualificano in modo distintivo l'esercizio dell'avvocatura. Ad esempio, inoltre, il medesimo vincolo si applica alle professioni di acconciatore ed estetista per le quali la specifica legge di settore richiede un percorso di formazione specifico per acquisire l'abilitazione alla professione.</p> <p>La ratio della clausola risiede nell'istanza di evitare un utilizzo improprio della prestazione dei tirocinanti in sostituzione di professionisti.</p> <p>Resta intesa, secondo quanto disposto dagli Indirizzi regionali, la possibilità di attivare tirocini per l'esercizio di attività regolamentate di tipo curricolare, nell'ambito dei piani di studio dei percorsi formativi.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.2 f)</p>
6.7	Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento, chi si deve ricomprendere nel conteggio delle risorse umane?	<p>Nel conteggio delle risorse umane si devono ricomprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il o i titolari d'impresa</li> <li>• i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso</li> <li>• i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n.142</li> </ul> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.2</p>
6.8	Per le società chi deve essere considerato titolare?	<p>Il titolare di una società coincide con la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sulla società</p>
6.9	Il tirocinio può essere attivato per le medesime mansioni svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.?	<p>La normativa di cui al par. 2.2 Soggetti ospitanti, prevede che il soggetto ospitante, "fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, non può accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.</p> <p>Tale divieto si applica anche nel caso in cui nel Piano Formativo Individuale del tirocinante siano previste attività equivalenti a quelle per cui il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per il mancato superamento del periodo di prova o per il superamento del periodo di comporta.</p>



n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
6.10	È possibile attivare un tirocinio extracurricolare per un ragazzo che ha superato l'Esame di Stato come farmacista ma non è ancora iscritto all'Albo, presso un'azienda farmaceutica in cui dovrebbe occuparsi in laboratorio di sviluppo farmaci?	<p>Le linee d'indirizzo regionali, al par.3.2 "Limiti all'attivazione dei tirocini" lettera f), prevedono che "Non sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione".</p> <p>La clausola fa riferimento al divieto per professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate di ospitare un tirocinio extracurricolare qualora le mansioni del tirocinante riguardino attività tipiche o riservate alla professione. Pertanto il divieto sul soggetto ospitante si applica a professionisti abilitati e qualificati, limitatamente ad attività caratterizzanti la professione. Nel caso in specie non si riscontra il limite previsto dalla normativa in quanto l'attività che andrà a svolgere il tirocinante è riconducibile a quella del chimico e tecnologo farmaceutico o farmacologo per cui non esiste un ordine professionale specifico, tanto che possono svolgere tale attività anche i laureati in altre discipline.</p> <p><b>Rif.normativi:</b> DGR 7763 del 17.01.18;</p>
6.11	I lavoratori part-time, indipendentemente dall'orario lavorativo, si conteggiano come un lavoratore?	<p>Considerato che il contratto di lavoro a tempo parziale è un contratto individuale di lavoro subordinato che si caratterizza per la previsione di un orario di lavoro inferiore al tempo pieno, (cioè un orario inferiore all'orario normale di lavoro fissato dalla legge o all'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati), ai fini del calcolo delle risorse umane presenti nell'impresa, relativamente al numero massimo ammissibile di tirocinanti nell'unità operativa, i lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno previsto dalla legge (a tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno") o all'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati nell'impresa.</p> <p><b>Rif.normativi:</b> D.Lgs. n.81/2015</p>
6.12	E' possibile attivare un nuovo tirocinio per "sostituire" il tirocinante che fruisce del periodo di sospensione?	<p>No. Dato che, come previsto dalla normativa, il tirocinante non deve ricoprire ruoli indispensabili per garantire la continuità delle attività dell'azienda, non è contemplata la possibilità di essere sostituito con altro soggetto come nel caso del personale dipendente.</p>
6.13	E' possibile attivare un tirocinio nel caso in cui la persona abbia svolto attività lavorativa in regime di somministrazione nei due anni precedenti per la stessa azienda ospitante?	<p>Le Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini al par. 3.2 lettera c) prevedono quanto segue:</p> <p>"Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurricolare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro). Resta inteso che il tirocinio extracurricolare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione."</p> <p>Il lavoro in somministrazione non rientra tra le eccezioni previste dalla normativa regionale. Quindi, nel caso in specie, non è possibile attivare un tirocinio presso la stessa azienda con la quale la persona ha instaurato un rapporto di lavoro in regime di somministrazione nei due anni precedenti.</p>

## 7. ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA									
7.1	Sono un'azienda a chi mi devo rivolgere per attivare un tirocinio?	<p>Per l'attivazione di un tirocinio extracurricolare l'azienda può rivolgersi ad un soggetto promotore così come definito dalla DGR 7763 del 17/01/18, in sintesi:</p> <table border="1" data-bbox="658 316 2130 624"> <tr> <td data-bbox="658 316 920 624">Tirocini extracurricolari per disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015, sospesi, a rischio di disoccupazione; occupati in cerca di altra occupazione</td> <td data-bbox="920 316 1234 624">Tirocini extracurricolari per soggetti disabili e svantaggiati</td> <td data-bbox="1234 316 1615 624">Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale</td> <td data-bbox="1615 316 1868 624">Tirocini extracurricolari per studenti durante il periodo estivo</td> <td data-bbox="1868 316 2130 624">tirocini extracurricolari e curricolari in mobilità interregionale</td> </tr> </table> <ul data-bbox="658 624 1615 1107" style="list-style-type: none"> <li>- Istituzioni scolastiche, fondazioni ITS, Istituzioni Universitarie comprese le AFAM;</li> <li>- Istituzioni formative accreditate ai servizi di istruzione e formazione professionale di cui alle l.r. 19/2007;</li> <li>- Centri per l'impiego;</li> <li>- accreditati regionali ai servizi al lavoro di cui alle l.r. 22/2006;</li> <li>- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella DGR del 18 aprile 2007 n. 4561;</li> <li>- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti.</li> <li>- Servizio pubblico<sup>3</sup> (unicamente per i tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale)</li> </ul>					Tirocini extracurricolari per disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015, sospesi, a rischio di disoccupazione; occupati in cerca di altra occupazione	Tirocini extracurricolari per soggetti disabili e svantaggiati	Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale	Tirocini extracurricolari per studenti durante il periodo estivo	tirocini extracurricolari e curricolari in mobilità interregionale
Tirocini extracurricolari per disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015, sospesi, a rischio di disoccupazione; occupati in cerca di altra occupazione	Tirocini extracurricolari per soggetti disabili e svantaggiati	Tirocini extracurricolari di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale	Tirocini extracurricolari per studenti durante il periodo estivo	tirocini extracurricolari e curricolari in mobilità interregionale							
7.2	In quale portale di Regione Lombardia il soggetto promotore deve registrare entro 30 giorni il tirocinio?	Il portale regionale dei tirocini è la piattaforma GEFO ( <a href="https://gefo.servizirl.it/">https://gefo.servizirl.it/</a> ).									

<sup>3</sup> servizi della Giustizia, Agenzie Territoriali Sanitarie, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, Comuni/Ambiti territoriali per i settori di competenza, Servizi di inserimento lavorativo, ecc)

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
7.3	Perché inserendo la COB vengono automaticamente caricati i dati del soggetto promotore anziché quelli dell'azienda ospitante?	Il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) è un sistema standardizzato per la registrazione obbligatoria del percorso lavorativo della persona. Nella sezione 4.1 del modulo di registrazione (sezione "Tirocini") vengono inseriti sia i dati dell'ente promotore che quelli del soggetto ospitante. Per gli Operatori accreditati e le Università, quali sono i passaggi per potere effettuare la profilazione sul sistema informativo GEFO
7.4	Come deve procedere un soggetto promotore accreditato o autorizzato ad operare in Lombardia per profilarsi sulla piattaforma regionale GEFO?	<p>Al fine della profilazione sul sistema informativo GEFO occorre procedere mediante i seguenti passaggi:</p> <p>Cliccare su : <a href="https://gefo.servizirl.it/dote">https://gefo.servizirl.it/dote</a></p> <p>Registrazione utente</p> <p>Selezionare nelle "Azioni" l'icona verde</p> <p>Cliccare ""gestione utenti"</p> <p>Selezionare "Codice Fiscale" dell'utente profilato</p> <p>Associare la sede del tirocinio</p> <p>Verrà visualizzato così il profilo relativo alla sede, accedendo sarà possibile visualizzare nel menù di sinistra "Piattaforma Tirocini".</p> <p>Per ulteriori informazioni consultare il "Manuale per la registrazione e profilazione" disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione "Tirocini extra-curricolari: Portale per il monitoraggio".</p> <p>Si precisa che tutte le università sono soggetti abilitati ad attivare tirocini senza necessità di richiedere l'accreditamento.</p>

## 8. DURATA DEL TIROCINIO

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
8.1	In quale modo l'azienda ospitante/ente promotore devono procedere per l'interruzione del rapporto di tirocinio?	<p>I tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore solo in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti e/o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone comunicazione formale alle parti secondo i tempi e le modalità eventualmente concordati nella Convenzione.</p> <p>Il tirocinante, per poter interrompere il tirocinio, deve predisporre una comunicazione scritta che ne indichi le motivazioni e consegnarla ai tutor del soggetto promotore e ospitante, secondo i tempi e le modalità eventualmente indicati nel Piano Formativo Individuale.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4</p>
8.2	Il limite dell'orario notturno fino alle ore 23, è da intendersi applicabile anche per quelle aziende che prevedono attività fino alle 24:00 o oltre? (es. bar)	<p>Si. Qualora la specifica attività del soggetto ospitante giustifica lo svolgimento del tirocinio in orario notturno nell'ambito delle previsioni dell'accordo collettivo e ferme restando le tutele previste dalla normativa vigente ed in particolare per i minori, questo può essere previsto</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4</p>
8.3	Il periodo di chiusura formalizzata del soggetto ospitante può essere comunicato in itinere?	<p>Il periodo di chiusura può essere comunicato in itinere.</p> <p>Il soggetto ospitante è tenuto a comunicare alle parti (soggetto promotore e tirocinante) eventuali periodi di chiusura formalizzata che intercorrono nell'arco temporale di svolgimento del tirocinio, fermo restando il rispetto della soglia minima di durata di 2 mesi (per i tirocini in favore di soggetti disabili e svantaggiati non è prevista una soglia minima).</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4; DDS n.6286/2018 Allegati B.1 e B.2</p>
8.4	L'assenza del tirocinante per diversi giorni consecutivi, senza darne comunicazione e in assenza di un giustificato motivo, legittima l'interruzione del tirocinio da parte dell'soggetto promotore/ospitante?	<p>L'assenza prolungata del tirocinante senza alcuna comunicazione e giustificazione può essere causa di interruzione.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4</p>
8.5	I tirocini che prevedono l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 possono essere prorogati?	<p>Si, a condizione che vengano inserite <b>competenze aggiuntive</b> EQF di almeno livello 4. Nel caso di tirocini di durata iniziale pari a 6 mesi, se il profilo professionale indicato nel PFI predisposto al momento dell'avvio del tirocinio non prevede altre competenze di livello EQF 4 da programmare, ai fini della proroga per altri 6 mesi, è possibile inserire una o più delle <b>competenze indipendenti</b> previste nel QRSP purché di livello EQF 4 e coerenti con il profilo professionale individuato al momento dell'avvio del tirocinio.</p>

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
8.6	In quali casi è contemplata la sospensione del tirocinio?	<p>Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.</p> <p>E' possibile recuperare il periodo di sospensione soltanto nel caso di sospensioni per periodi di durata pari o superiore a 30 giorni solari, sempre nel rispetto della durata massima del tirocinio prevista dalle linee di indirizzo.</p> <p>Il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.</p> <p>Per sospensioni "causa Covid – 19", si rimanda alle FAQ sulla gestione dei tirocini durante il periodo di emergenza sanitaria e relativi comunicati pubblicati da Regione Lombardia.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR n. 7763/2018 paragrafo 3.4</p>

## 9. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
9.1	Come si calcola l'indennità di partecipazione?	Attualmente il calcolo dell'indennità di partecipazione è disciplinato come da par. 3.8 delle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini (DGR 7763 del 17 gennaio 2018).
9.2	E' possibile cumulare l'indennità mensile di partecipazione con strumenti di sostegno al reddito (Naspi, CIG)?	<p>Sulla compatibilità tra indennità di partecipazione percepita in caso di tirocinio e indennità di disoccupazione, l'INPS nella circolare n. 174 del 23/11/2017, al punto 1 chiarisce che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="703 389 2143 485">1. Sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato al soggetto erogante da rapporti di lavoro dipendente.</li><li data-bbox="703 491 2143 724">2. nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale - pur a fronte dell'assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente - non si ravvisa lo svolgimento di un'attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione. In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l'indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all'INPS comunicazioni relative all'attività e alle relative remunerazioni.</li></ol> <p><b>Rif. Normativi:</b> DGR 7763/2018 art. 3.8; Circolare INPS n. 174 del 23/11/2017</p>

## 10. CONVENZIONE E PFI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
10.1	Nell'intestazione della Convenzione è presente l'indicazione di inserire un numero, cosa s'intende?	<p>La convenzione, di cui al D.D.U.O. 6286 del 07.05.18, prevede la seguente intestazione:            CONVENZIONE [individuale o collettiva] DI <b>TIROCINIO EXTRACURRICULARE</b> n°__ (ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del 6286 del 07.05.18)</p> <p>La numerazione dovrà essere tenuta distinta per tipologia di tirocinio. Nello spazio dedicato al "n°__" il soggetto promotore deve indicare il numero progressivo di convenzione da lui promossa nel corso dell'anno solare.            Stesso criterio sarà utilizzato per il format del tirocinio curriculare.</p> <p>Ad esempio:            prima CONVENZIONE [individuale o collettiva] DI <b>TIROCINIO EXTRACURRICULARE</b> sottoscritta nel 2020 avrà il n°1,            prima CONVENZIONE [individuale o collettiva] DI <b>TIROCINIO CURRICULARE</b> sottoscritta nel 2020 avrà il n°1,            seconda CONVENZIONE [individuale o collettiva] DI <b>TIROCINIO EXTRACURRICULARE</b> sottoscritta nel 2020 avrà il n°2,            seconda CONVENZIONE [individuale o collettiva] DI <b>TIROCINIO CURRICULARE</b> sottoscritta nel 2020 avrà il n°2,            e così via.</p>
10.2	È possibile integrare il modello di convenzione inserendo delle regole di svolgimento definite dall'azienda ospitante?	<p>I format A.1 e A.2 allegati al decreto DDS n. 6286/2018 definiscono gli elementi minimi della convenzione, collettiva o individuale, che devono essere presenti. E' comunque facoltà del soggetto promotore e del soggetto ospitante che sottoscrivono la convenzione, integrarne eventualmente il contenuto secondo le specifiche esigenze finalizzate ad assicurare la migliore efficacia del percorso formativo.</p> <p>In ogni caso le regole attinenti al comportamento rientrano nel novero degli obblighi del tirocinante riportati nel Piano Formativo Individuale, che viene sottoscritto dallo stesso tirocinante.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DDS n.6286/2018 Allegati A.1 e A.2</p>
10.3	Il soggetto promotore come accerta che il soggetto ospitante possieda i requisiti richiesti per l'attivazione di un tirocinio? (es. prestazione di lavoro accessorio, limiti numerici all'attivazione di tirocini, ecc.)	<p>Con la sottoscrizione della Convenzione il soggetto ospitante auto-dichiara di possedere i requisiti richiesti, di rispettare i vincoli e gli obblighi di cui alla DGR n.7763/2018 e si assume le responsabilità e le eventuali sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DDS n.6286/2018 Allegati A.1 e A.2</p>
10.4	E' possibile redigere un unico modello di Convenzione che sia Collettiva?	<p>Sì, è possibile.</p> <p>Regione Lombardia ha approvato un unico modello di convenzione che contiene gli elementi minimi e le indicazioni per la compilazione sia per le convenzioni individuali che collettive.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DDS n.6286/2018 allegati A.1 e A.2</p>
10.5	Il modello di Convenzione è valido tanto per i tirocini curricolari quanto per i tirocini extracurricolari?	<p>Sono previsti due modelli di convenzione, per i tirocini extracurricolari e curricolari. I due modelli sono gli allegati A.1 (tirocini extracurricolari) e A.2 (tirocini curricolari) del DDS n. 6286 del 10/05/2018.</p> <p><b>Rif. Normativi:</b> DDS n.6286/2018 allegati A.1 e A.2</p>

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
10.6	E' possibile utilizzare la Convenzione di tirocinio predisposta da Regione Lombardia anche qualora sia regolato da una disciplina differente da quella lombarda?	No, è possibile utilizzare i format della modulistica predisposti da Regione Lombardia solamente in caso di tirocini che sono regolati dalla disciplina lombarda DDS n.6286/2018 allegati A.1 e A.2 articolo 2.
10.7	Per quanto riguarda la conservazione della documentazione, chi tra soggetto ospitante e soggetto promotore ha l'onere di conservare la convenzione riportante in originale la marca da bollo?	I documenti per l'attivazione devono essere conservati in originale presso il soggetto promotore e messi a disposizione del personale ispettivo in caso di verifiche. Una copia deve essere archiviata presso il soggetto ospitante.
10.8	Sulle Convenzioni la marca da bollo è obbligatoria, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 n. 1 marca da bollo da €16,00 ogni 4 facciate?	Non sussiste l'obbligo di registrazione ai sensi del DPR 131/86 ma la marca da bollo da 16 € è obbligatoria in base all'Art.2 – Tab. A) DPR 642/1972 <b>Rif. Normativi:</b> DPR 642/1972
10.9	Le Onlus sono esentate dall'apporre la marca da bollo sulle Convenzioni?	Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 642/1972 così come integrato dall'articolo 17 del D.Lgs. 460/1997 l'esenzione dall'imposta di bollo spetta a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le onlus iscritte all'apposita Anagrafe presso l'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• le associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato;</li> <li>• le federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.</li> </ul> <b>Rif. Normativi:</b> DPR 642/1972 art. 27-bis così come integrato dall'art. 17 del D.Lgs. 460/1997 Decreto legislativo sulla disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) DLGS 460/97
10.10	L'apposizione della marca da bollo è richiesta tanto per le convenzioni curricolari quanto per quelle extracurricolari?	Sì, per ogni tipo di convenzione.
10.11	La marca da bollo può essere pagata elettronicamente?	Sì
10.12	Nel PFI possono essere programmate competenze riferite a più di un profilo professionale contenuto nel QRSP?	Sì, a condizione che siano coerenti con la programmazione complessiva degli obiettivi formativi e l'ambito di inserimento in azienda.
10.13	Quali sono le mansioni elementari legate alla sfera privata che non possono essere inserite nel PFI?	Possono ritenersi mansioni elementari quelle riferite a livello EQF 1 <b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.3 c)



n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
10.14	Qual è il documento che da indicazioni su quali siano le mansioni "elementari" per le quali non può essere realizzato un tirocinio?	Il documento è il Quadro Regionale degli Standard Professionali, (QRSP), pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <a href="http://www.ifl.servizirl.it/site">http://www.ifl.servizirl.it/site</a>
10.15	Un tirocinio con un PFI programmato con solo una competenza di livello EQF 4, può durare o essere prorogato fino a 12 mesi? Oppure tutte le competenze inserite nel PFI devono avere livello EQF 4?	Per l'attivazione di un tirocinio extracurriculare il PFI deve contenere <b>almeno 2 competenze</b> di cui almeno una competenza tecnico professionale. Non è possibile avviare tirocini che riguardano esclusivamente competenze di base e trasversali (tranne nel caso di tirocini attivati in favore di disabili/svantaggiati). Per poter <b>attivare</b> un tirocinio della durata di 12 mesi è necessario che tutte le competenze indicate nel PFI di partenza siano riferite ad un livello <b>EQF 4 o superiore</b> . Un tirocinio di durata inizialmente programmata pari a 12 mesi non può essere prorogato (salvo nei casi previsti dalla normativa per i soggetti destinati a soggetti disabili/svantaggiati) E' possibile avviare un tirocinio il cui Piano Formativo Individuale preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 e una durata iniziale pari a 6 mesi e poi prorogarlo per altri 6 mesi, quindi completare la durata massima prevista, solo a condizione che si preveda l'acquisizione di <b>almeno una nuova competenza referenziata con EQF di livello 4</b> . Nel caso di tirocini di durata iniziale pari a 6 mesi, se il profilo professionale indicato nel PFI predisposto al momento dell'avvio del tirocinio non prevede altre competenze di livello EQF 4 da programmare, ai fini della proroga per altri 6 mesi, è possibile inserire una o più delle competenze indipendenti previste nel QRSP purché di livello EQF 4 e coerenti con il profilo professionale individuato al momento dell'avvio del tirocinio. <b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
10.16	Se si attiva un tirocinio con competenze di livello EQF 2 o 3, è possibile effettuare una proroga per consentire l'acquisizione di una competenza EQF 4?	Sì, un tirocinio di 6 mesi che preveda inizialmente l'acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l'acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4. Si precisa che l'opzione di prorogare il tirocinio è prevista una volta sola e per un massimo di ulteriori 6 mesi. <b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4
10.17	Come ci si comporta nel caso in cui nella classificazione dei settori economico-professionali riportata nel QRSP non sia presente l'area di attività (ADA) oggetto del Tirocinio?	Le competenze di riferimento da selezionare per i tirocini sono quelle del QRSP che contiene oltre 200 competenze e 450 profili. Se la competenza ricercata non è presente nel QRSP, il tirocinio non può essere attivato.
10.18	In fase di inserimento dell'EQF, il sistema riconosce anche il carattere "lettera". E' possibile ugualmente andare avanti nella compilazione?	No. Essendo un campo obbligatorio, occorre inserire a sistema soltanto un carattere "numerico". <b>Rif. Normativi:</b> DGR n.7763/2018 paragrafo 3.4

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
10.19	Chi deve farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa sulla sicurezza?	<p>Il datore di lavoro dell'azienda/ente ospitante è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro e della messa in atto delle misure obbligatorie di tutela dei lavoratori, così come stabilito dalla normativa.</p> <p>Per quanto riguarda la formazione in questo ambito, la stessa può essere svolta anche da un soggetto diverso, purché accreditato ai servizi alla formazione.</p>
10.20	Come vengono certificate le competenze al termine di un tirocinio?	<p>La certificazione delle competenze a seguito di un tirocinio extracurricolare è una procedura diversa dalla procedura di certificazione in ambito non formale e informale.</p> <p>Con la procedura di certificazione in ambito non formale e informale un ente accreditato al lavoro verifica ed eventualmente certifica le competenze che una persona ha acquisito in ambiti diversi dal formale nel corso della propria vita (lavoro, volontariato, vita privata, ecc.)</p> <p>Nel caso della certificazione delle competenze a seguito di un tirocinio extracurricolare, invece, l'ente accreditato verifica se la persona ha acquisito competenze intere attraverso una o più prove d'esame organizzate dal responsabile della certificazione delle competenze</p>
10.21	Il tirocinio si deve concludere con il rilascio di un attestato di competenza regionale al tirocinante?	<p>No. Il tirocinio si può anche concludere senza alcun rilascio dell'attestato di competenza regionale. Si procede al rilascio dell'attestato di competenza solo nel caso in cui viene acquisita almeno una competenza intera comprensiva di tutte le abilità e conoscenze collegate secondo le indicazioni contenute nel DDUO 12453/2012</p>
10.22	Un tirocinante, nell'ambito di un tirocinio extracurricolare, può svolgere le mansioni di cui al progetto formativo in una trasferta (comprensiva di pernottamento). In questo caso, il soggetto promotore deve conservare i documenti al riguardo?	<p>Si.</p> <p>Il tirocinante può svolgere l'attività di tirocinio al di fuori della sede indicata nel progetto formativo, purché vengano rispettate alcune condizioni fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il motivo della trasferta deve essere collegato all'attività formativa prevista per il tirocinante e descritta nel progetto formativo;</li> <li>• il tirocinante deve essere accompagnato dal proprio tutor e/o da un altro referente aziendale (aventi i requisiti indicati dalla normativa regionale vigente)</li> <li>• le coperture assicurative devono prevedere la possibilità che il tirocinante esca dall'azienda per motivi legati al tirocinio.</li> </ul> <p>L'azienda dovrà avvisare con il dovuto anticipo il soggetto promotore ogniqualvolta sia prevista una trasferta.</p> <p>Il soggetto promotore dovrà tenere agli atti la relativa documentazione</p>

## 11. DID e PSP

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
11.1	I disoccupati possono attivare un tirocinio subito dopo il rilascio della DID?	<p>In relazione al rilascio della Dichiarazione d'Immediata Disponibilità (DID) e sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) si specifica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>soggetti in stato di disoccupazione</b> ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria, sono obbligati a rilasciare DID prima dell'attivazione del tirocinio e a sottoscrivere il PSP o il Patto per il Lavoro (PPL) nel caso dei percettori di Reddito di Cittadinanza, anche a tirocinio avviato ma entro i termini previsti dalla normativa (da 15 a 30 giorni dal rilascio della DID).</li> <li>b) <b>lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se "sopra soglia" (ossia lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TU delle imposte sui redditi) non devono rilasciare la DID né sottoscrivere il PSP,</li> <li>- se "sotto soglia" (ossia lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TU delle imposte sui redditi) devono rilasciare la DID e sottoscrivere il PSP, anche a tirocinio avviato ma entro i termini previsti dalla legge (da 15 a 30 giorni dal rilascio della DID).</li> <li>- se hanno una riduzione di orario superiore al 50% devono stipulare il PSP ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 150/2015 o il Patto per il lavoro (PPL) nel caso di percettori di Reddito di Cittadinanza, anche a tirocinio avviato ma entro i termini previsti dalla legge (da 15 a 30 giorni dal rilascio della DID)..</li> </ul> </li> <li>c) <b>lavoratori a rischio di disoccupazione;</b> sono obbligati a rilasciare DID prima dell'attivazione del tirocinio e a sottoscrivere il PSP o il Patto per il Lavoro (PPL) nel caso dei percettori di Reddito di Cittadinanza, anche a tirocinio avviato ma entro i termini previsti dalla normativa (da 15 a 30 giorni dal rilascio della DID).</li> <li>d) <b>soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;</b> se "sopra soglia" (ossia lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TU delle imposte sui redditi) non devono rilasciare la DID né sottoscrivere il PSP,</li> <li>e) <b>soggetti disabili e svantaggiati</b> (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014): DID e PSP in relazione allo stato occupazionale di cui sopra.</li> </ul> <p>Nel caso di TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI, DI ORIENTAMENTO, DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO in favore di disabili per la copertura della quota d'obbligo per datori di lavoro pubblici o privati, al momento dell'iscrizione alle liste del collocamento mirato i soggetti devono rilasciare la DID, prima dell'attivazione del tirocinio non devono sottoscrivere un Patto di Servizio Personalizzato (PSP).</p> <p>I TIROCINI EXTRACURRICULARI RIVOLTI A STUDENTI NEL PERIODO ESTIVO non richiedono il rilascio della DID né la sottoscrizione del PSP.</p>

## 12. TIROCINI CURRICULARI

n.FAQ	QUESITO	RISPOSTA
12.1	Riguardo i Tirocini Curricolari per percorsi Abilitanti per Maggioresni è possibile attivare un tirocinio in mobilità interregionale o svolgere parte del tirocinio presso una struttura ospitante collocata fuori dai confini di Regione Lombardia?	Come indicato dalla Circolare di Regione Lombardia, per quanto attiene i percorsi indicati, i periodi di tirocinio devono essere tassativamente svolti in strutture presenti nel territorio lombardo <b>Rif. Normativi:</b> Circ. RL del 30.07.2010
12.2	Con i Tirocini Curricolari per percorsi Abilitanti per Maggioresni è possibile riconoscere l'esperienza di tirocinio svolto in altra Regione e scontarlo come credito curricolare/formativo?	Non è possibile riconoscere l'esperienza di tirocinio svolto in altre Regioni, in particolare per OSS in quanto lo stesso è sperimentato dal modello assistenziale e sociosanitario della Regione Lombardia <b>Rif. Normativi:</b> Circ. RL del 30.07.2010
12.3	Nei tirocini curricolari il soggetto promotore può farsi carico della formazione obbligatoria?	Sì, ma è necessario che tale scelta venga specificata nella Convenzione con il conseguente adeguamento del Piano Formativo Individuale (PFI).
12.4	Quali sono gli adempimenti richiesti per attivare un <b>tirocinio curricolare</b> , da svolgere in azienda italiana, da parte di persona extracomunitaria, munita di permesso di soggiorno francese, studente presso un'università francese?	Nel caso di attivazione in Italia di tirocini curricolari promossi da un ente formativo estero, la procedura di riferimento (regole e modulistica) è la normativa sui tirocini del paese dove ha sede il soggetto promotore. Azienda ospitante e soggetto promotore dovranno definire le rispettive responsabilità in relazione alle coperture assicurative e anti infortunistiche. Resta inteso che l'inserimento del tirocinante in azienda dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa italiana sui temi della sicurezza e della tutela della salute sui luoghi di lavoro, nonché delle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria emanate dal governo italiano e dalle autorità sanitarie competenti (attualmente: le norme per la prevenzione e contenimento del contagio Covid – 19).
12.5	Nel caso di attivazione di un <b>tirocinio curricolare</b> a favore di uno studente che frequenta un percorso di formazione presso un ente formativo estero, è possibile anche ricorrere a un soggetto promotore abilitato ad operare sul nostro territorio?	Sì. È anche possibile ricorrere a un soggetto promotore italiano tra quelli autorizzati (nel caso della Lombardia, a un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini – DGR 7763 del 17 gennaio 2018). In questo caso <b>non si tratterebbe più dell'attivazione di un tirocinio curricolare bensì di un tirocinio extracurricolare</b> . Per quanto riguarda la validità formativa del tirocinio nell'ambito del piano di studi, è necessario che l'ente formativo estero sottoscriva un accordo con i soggetti coinvolti, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi secondo le modalità previste dal proprio ordinamento accademico.